

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°

ROMA - Mercoledì, 21 novembre 1934 - ANNO XIII

Numero 273

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70
Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100			

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento, i fascicoli, eventualmente disgiunti, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dell'agente. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1839.

Approvazione della convenzione 5 settembre 1934 per la risoluzione della concessione della ferrovia Precentico-Gemona. Pag. 5326

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 1840.

Norme per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media tecnica Pag. 5326

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1841.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria dell'Itria, in Corleone Pag. 5334

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1842.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Carmelo, in Corleone Pag. 5334

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1843.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari Pag. 5334

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934.

Sostituzione di un membro del Consiglio nazionale delle corporazioni Pag. 5334

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1934.

Attivazione del nuovo catasto per un terzo gruppo di Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Novara. Pag. 5335

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1934.

Determinazione della sigla di individuazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella provincia di Littoria Pag. 5335

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1934.

Sostituzione di un membro nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato Pag. 5335

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1934.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Portole (Pola) Pag. 5335

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposto a suo favore dal comune di Cattolica Eraclea Pag. 5336

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1934.

Schema di 5° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania Pag. 5336

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1934.

Sostituzione di un membro nella Commissione incaricata dell'esame e del parere delle domande di importazione di materiali radioelettrici Pag. 5337

ORDINANZA MINISTERIALE 12 novembre 1934.

Norme concernenti la fornitura della malleina occorrente per la malleinizzazione degli equini in importazione nel Regno. Pag. 5337

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 5337

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'educazione nazionale:

R. decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, contenente provvedimenti per il funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche Pag. 5339

R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706 Pag. 5339

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione « Fiume Po-Vasca Raineri » in provincia di Cuneo Pag. 5339

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio idraulico di Argenta (Ferrara) e nomina del commissario straordinario Pag. 5339

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio Pag. 5339

Media dei cambi e delle rendite Pag. 5340

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per cento Pag. 5340

Ministero delle corporazioni - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco n. 10/1934 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578 Pag. 5341

CONCORSI

Ministero delle colonie:

Concorsi ai posti di medico primario con funzioni di direttore e di primario oculista dell'Ospedale coloniale di Bengasi. Pag. 5345

Concorso al posto di primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli Pag. 5346

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 21 NOVEMBRE 1934-XIII:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Novembre 1934-XIII (Fascicolo 11).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1839.

Approvazione della convenzione 5 settembre 1934 per la risoluzione della concessione della ferrovia Precentico-Gemona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 22 novembre 1919, n. 2418; 23 gennaio 1921, n. 56;

31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 22 marzo 1923, n. 747, e 23 maggio 1924, n. 996, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 20 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473; 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752; 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624, e 5 luglio 1934, n. 1292;

Visto il Nostro decreto 4 agosto 1921, n. 1248, con il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 4 luglio 1921, per la concessione al Consorzio per la ferrovia Precentico-Gemona, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia omonima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla risoluzione della concessione suddetta;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 5 settembre 1934-XII tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il commissario prefettizio del Consorzio per la ferrovia Precentico-Gemona, per la risoluzione della concessione della ferrovia Precentico-Gemona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 1840.

Norme per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 41, 42 e 43 della legge 15 giugno 1931 n. 889;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I concorsi per le nomine del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza, che non sia a carico di enti locali, nei ruoli dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica hanno luogo per esami.

E in facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di bandire concorsi generali o per determinate sedi o d'indicare nominativamente, nei bandi di concorso generali alcune sedi riservate alla scelta dei vincitori.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici agrari è richiesto il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214. Quando il concorso sia bandito per scuole o istituti aventi una determinata specializzazione sarà richiesto il diploma di perito agrario specializzato per il ramo corrispondente.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente e di capo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diplomi rilasciati dai Regi istituti industriali in base all'ordinamento di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

Per l'ammissione al concorso a posti di assistente nei Regi istituti tecnici commerciali è richiesto un diploma di abilitazione tecnica secondo la specificazione del bando in relazione alla cattedra cui l'assistentato si riferisce.

Art. 3.

Coloro che aspirano al posto di sottocapo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali devono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di tecnico o di artigiano rilasciato da una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano;
- b) licenza di Regia scuola industriale o di Regio laboratorio-scuola o di scuola di tirocinio a orario ridotto, o diploma di abilitazione ad operaio qualificato;
- c) licenza di Regia scuola professionale industriale di 2° grado.

Sono anche ammessi i titoli di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Al concorso ai posti di maestre di laboratori femminili delle Regie scuole di magistero professionale per la donna e delle Regie scuole professionali femminili sono ammesse le maestre che abbiano conseguito, a norma dell'art. 64 della legge 15 giugno 1931, n. 889, il diploma di abilitazione nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso o il diploma equipollente dei corsi di magistero istituiti ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o il diploma rilasciato dalla Scuola superiore fascista di economia domestica, limitatamente al posto di corrispondente specializzazione.

Art. 5.

Al concorso per sottomaestre di laboratori femminili sono ammesse coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di idoneità professionale conseguito in una Regia scuola professionale femminile, ai sensi dell'art. 63 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) licenza di una Regia scuola di tirocinio o professionale femminile o diploma di operaia qualificata.

Sono anche validi i titoli di cui all'art. 4.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso per posti di segretario economo e di vice segretario è necessario il possesso di uno dei titoli di studio seguenti:

- a) diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;
- b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);
- c) licenza di istituto commerciale;
- d) licenza di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Art. 7.

Per l'ammissione al concorso a posti di applicato è richiesto uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;
- b) licenza di scuola tecnica agraria o di scuole pratiche o speciali di agricoltura;
- c) licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;
- d) licenza di scuola professionale di 2° grado;
- e) licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;
- f) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di primo grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Art. 8.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di censore di disciplina è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

- a) diploma di abilitazione tecnica di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889;
- b) diploma di licenza o di abilitazione di un istituto commerciale, nautico, industriale o di scuole agrarie medie;
- c) diploma di scuola professionale di 3° grado;
- d) diploma di maturità o di abilitazione di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o licenza di scuola media di 2° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Art. 9.

Per l'ammissione al concorso a posti di prefetto di disciplina è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

- a) licenza di scuola tecnica agraria o di scuola pratica o speciale di agricoltura;
- b) licenza di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;
- c) licenza di scuola professionale di 2° grado;
- d) licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;
- e) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di 1° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Art. 10.

Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di assistente, capo officina e sotto capo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali, di segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e commerciali e di tecnico agrario, segretario, censore e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie.

Art. 11.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi è fissato in 18 anni compiuti alla data del bando di concorso.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 30 anni.

Il predetto limite massimo è elevato di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e di anni 9 per gli invalidi della guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare.

Il limite di 30, 35 o 39 anni è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che, essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età non è richiesta per coloro che prestano servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica.

Art. 12.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale, debbono indicare, con precisione, il cognome, il nome, la paternità, la dimora del concorrente e il luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

Esse debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale entro il termine fissato dai bandi di concorso, corredati dei documenti prescritti dai bandi stessi.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Le domande di ammissione ai concorsi che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto, anche se presentate in tempo agli uffici postali, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi richiami a documenti presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni o ad uffici del Ministero dell'educazione nazionale diversi da quelli indicati dal bando di concorso.

Art. 13.

Alle domande di ammissione al concorso, salvo quanto è disposto dal successivo art. 14, debbono unirsi i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio in originale o copia autentica;
- 2) certificato di nascita;
- 3) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se mancino delle naturalità);
- 4) certificato generale del casellario giudiziario;
- 5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del comune ove il concorrente abbia il suo domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno.

La condotta del concorrente è accertata in modo insindacabile dal Ministero con tutti i mezzi a sua disposizione:

6) certificato attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

7) stato di famiglia;

8) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di concorso. Detto certificato rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente, dev'essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

10) fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio;

11) elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti presentati. Ai documenti di rito i candidati possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse per attestare la propria eventuale condizione di ex-combattente, orfano di guerra, benemerito della causa nazionale.

I certificati indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nella città di Roma.

Art. 14.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 i concorrenti che abbiano già ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 60 giorni dalla data di tale pubblicazione, salve le proroghe da pubblicare allo stesso modo del bando di concorso.

Il Ministero cura la diffusione del bando di concorso con la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* e con gli altri mezzi che crederà più opportuni.

Art. 16.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco, di cui al n. 11 dell'art. 13, in duplice esemplare.

Quando si avvalga di tale facoltà il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

Art. 17.

I documenti di rito debbono pervenire unitamente alla domanda entro il termine stabilito dai bandi di concorso.

Qualora qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero può rinviarlo all'interessato con invito a regolarizzarlo entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dalla data della lettera di partecipazione, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 18.

L'esame della regolarità formale delle domande e di tutti i documenti è fatta dal competente ufficio del Ministero.

Sono esclusi dal concorso i candidati che non abbiano presentato in tempo debito la domanda corredata della documentazione di rito o non abbiano restituito regolarizzati i documenti entro il termine fissato dal Ministero.

Art. 19.

Nonostante la regolarità formale delle domande e dei documenti, il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorrenti.

Art. 20.

I candidati ammessi ai concorsi saranno avvertiti del giorno in cui si iniziano gli esperimenti.

Il candidato ammesso ai concorsi che non si presenta nei giorni fissati o che manca ad una delle prove, è ritenuto come rinunciario.

Art. 21.

La restituzione dei documenti è, di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirarli o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino per iscritto, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorso contro l'esito dei concorsi.

Art. 22.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di personale tecnico sono nominate dal Ministro e composte di un ispettore centrale del Ministero, di un capo d'istituto e di un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col posto messo a concorso.

Art. 23.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di personale amministrativo sono nominate dal Ministro e composte di un funzionario del Ministero di gruppo A di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di computisteria e ragioneria e di un professore ordinario di materie giuridiche ed economiche.

Art. 24.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di personale di vigilanza (censori e prefetti di disciplina) sono nominati dal Ministro e composte di un funzionario del Ministero di gruppo A, di grado non inferiore al 6° e di due presidi o professori ordinari di RR. istituti tecnici.

Art. 25.

Chi è parente o affine sino al quarto grado di alcuno dei concorrenti, non può far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi e, qualora sia stato prescelto, deve rinunciare.

Coloro che, invitati a far parte delle commissioni predette, non abbiano, entro dieci giorni dalla data della comunicazione, dichiarato di accettare l'incarico, vengono considerati rinunciari e sono sostituiti.

Art. 26.

Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro. La Commissione, nella prima adunanza, sceglie nel proprio seno il relatore.

Un funzionario del Ministero, di gruppo A, assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni della Commissione e redige i verbali firmandoli unitamente agli altri membri della Commissione.

Art. 27.

I membri della Commissione esaminatrice hanno diritto ad un gettone di L. 25, con le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, per ogni giorno di seduta di esame, oltre le diarie e il rimborso delle spese di viaggio ad essi eventualmente spettanti secondo le norme vigenti.

Alle persone incaricate della vigilanza ed assistenza alle prove dei concorsi sono corrisposti premi di operosità e di rendimento.

Le spese per le Commissioni esaminatrici e per le persone incaricate della vigilanza ed assistenza alle prove di esame saranno ripartite fra le scuole e gli istituti interessati ed al pagamento di esse provvederà il Ministero col fondo costituito dalle singole quote di riparto, le quali saranno dedotte dai contributi annui assegnati alle scuole e agli istituti.

Art. 28.

Gli esami di concorso consisteranno:

1° per posti di assistente, capo officina e sottocapo officina, in una prova scritta, in una prova pratica, in una prova grafica e in una prova orale; salvo per i posti di assistente nelle specializzazioni per chimici e per tessili e tintori per le quali non sarà richiesta la prova grafica;

2° per posti di tecnico agrario, in due prove scritte, in una prova pratica e in una prova orale;

3° per posti di maestre di laboratorio, in una prova scritta, in una prova pratica, in una lezione e in una prova orale;

4° per i posti di sottomaestra di laboratorio, in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale;

5° per posti di segretario economo, in due prove scritte, una orale ed una pratica di dattilografia;

6° per posti di vice-segretario, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia;

7° per posti di applicato, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia;

8° per posti di censore di disciplina, in una prova scritta e in una orale;

9° per posti di prefetto di disciplina, in una prova scritta e una orale.

Art. 29.

Tutte le prove di esame per i concorsi a posti di assistente, capo officina, sottocapo officina, tecnico agrario, maestra e sottomaestra di laboratorio, segretario, vice segretario e applicato, censore e prefetto di disciplina, verteranno sui programmi annessi al presente regolamento ed avranno luogo in Roma.

Art. 30.

Nel giorno precedente a quello fissato per le prove scritte e grafiche la Commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi sigillati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della Commissione giudicatrice e dal segretario. I pieghi sono conservati dal presidente della Commissione.

Nel giorno e nell'ora assegnati per ciascuna prova, il presidente della Commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da parte di uno dei candidati il tema da svolgere.

Durante le prove scritte e grafiche non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in comunicazione con altri, salvo che coi membri della Commissione o con gli incaricati del servizio di vigilanza. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie salvo quelle consentite dagli annessi programmi e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere eseguiti esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma d'un membro della Commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal concorso.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo uno almeno dei membri della Commissione deve trovarsi costantemente nella sala degli esami, oltre al personale eventualmente incaricato del servizio di vigilanza.

Art. 31.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma e l'ora della consegna.

Al termine di ogni prova tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno dei membri della Commissione esaminatrice.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame degli scritti, prova per prova. Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che le prove scritte e grafiche di tutti i concorrenti siano state giudicate.

Art. 32.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 33.

Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, esclusa la calligrafia, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali, la prova

grafica di calligrafia e la prova pratica di dattilografia non s'intendono superate, se non sia stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di sei decimi; per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove eliminatorie, di cui al comma primo, con i punti riportati nelle altre prove.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Ai fini di stabilire l'ordine di precedenza dei candidati, nei casi di parità di merito, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 34.

Spetta al Ministro di riconoscere la regolarità delle prove di esame e di decidere in via definitiva, con apposito decreto, sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti nei casi di cui all'art. 33.

La graduatoria dei vincitori e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 35.

Le nomine vengono fatte con decreto Ministeriale da registrare alla Corte dei conti.

Art. 36.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Durante questo periodo compete loro l'assegno fissato con decreto del Ministro per le finanze in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli aventi diritto compete altresì l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 37.

Al primo concorso da bandire per posti di assistenti, capi officina, sottocapi officina, segretari e vice-segretari possono partecipare anche coloro che abbiano superato il limite d'età di cui all'art. 11 del presente regolamento, ma non quello fissato dagli ordinamenti anteriori, purchè, oltre a possedere tutti gli altri requisiti ed uno dei titoli di studio indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 6 o nella lettera b) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, abbiano riportata l'idoneità in precedente concorso per posti corrispondenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli. DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 89. — MANCINI.

PROGRAMMI.

I.

Programma dell'esame di concorso per i posti di assistente, capo officina e sottocapo officina nelle scuole e negli istituti tecnici industriali.

ASSISTENTE.

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, una prova grafica ed una prova orale, ad eccezione delle specializzazioni per chimici e per tessili e tintori, per le quali non sarà richiesta la prova grafica.

Gli argomenti proposti e la loro trattazione saranno adeguati ai programmi d'insegnamento degli istituti industriali.

A) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema riguardante una delle seguenti materie:

1. La meccanica, le macchine o la tecnologia meccanica, per l'assistente da destinarsi all'ufficio tecnico, al laboratorio tecnologico o a quello di macchine.

2. L'elettrotecnica generale e gli impianti elettrici, oppure la radiotecnica generale, per l'assistente da destinarsi al laboratorio di elettrotecnica, o a quello di misure elettriche o radioelettriche, o al reparto di montaggio degli apparecchi radio-elettrici.

3. La chimica generale e l'analisi chimica generale, oppure le analisi tecniche e la chimica industriale e tintoria, oppure la chimica tintoria, per l'assistente da destinarsi al laboratorio di chimica generale ed analitica, o a quello di analisi tecniche e chimica industriale o a quello di chimica tintoria.

4. La filatura, oppure la tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione, la composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti, per l'assistente per la filatura o per la tessitura a seconda delle relative specializzazioni.

5. Le costruzioni edili, stradali, idrauliche, l'impianto e la organizzazione del cantiere, per l'assistente da destinarsi al laboratorio tecnologico edile o al cantiere edile.

6. La topografia, l'arte mineraria e la preparazione meccanica dei minerali, per l'assistente di istituto tecnico minerario.

B) La prova pratica consisterà, in analogia a quanto è indicato in A):

1. Nell'esecuzione di una o più prove pratiche sui programmi del laboratorio di macchine o di quello tecnologico.

2. Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nel programma del laboratorio di elettrotecnica o in quello del laboratorio di misure elettriche e radioelettriche e di montaggio di apparecchi radio-elettrici.

3. Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di laboratorio di analisi chimica generale, o di analisi industriali e tecniche o di chimica tintoria.

4. In esercitazioni pratiche sulle macchine di filatura o sui vari tipi di telai a mano e meccanici per tessuti lisci ed operati ed in prove tecnologiche sui filati o sui tessuti a seconda della specializzazione.

5. Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di laboratorio tecnologico per edili e nell'impiego di strumenti topografici.

6. Nell'impiego di strumenti topografici e nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di esercitazioni di geologia, mineralogia e di laboratorio chimico.

C) La prova grafica consisterà nell'esecuzione di un elaborato relativo ai programmi d'insegnamento stabiliti per gli istituti tecnici industriali per le seguenti materie, in corrispondenza delle specializzazioni indicate nella lettera A).

Per i concorsi di cui al n. 1: disegno per meccanici-elettricisti, specializzazione meccanici.

Per i concorsi di cui al n. 2: disegno per meccanici-elettricisti, specializzazione per elettricisti, oppure disegno per radiotecnici.

Per il concorso di cui al n. 5: disegno di costruzioni e di topografia.

Per il concorso di cui al n. 6: disegno per i minerali.

D) La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti compresi nei programmi degli istituti industriali, secondo la trattazione che comporta il grado di tali istituti, e riguardanti, per le singole specializzazioni, rispettivamente le materie indicate alla lettera A).

CAPO OFFICINA E SOTTOCAPO OFFICINA.

L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica ed una prova orale.

A) La prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di applicazione numerica, riferentesi alle lavorazioni stabilite dai programmi di esercitazioni pratiche delle relative specializzazioni.

B) La prova grafica, che potrà essere eventualmente riunita colla prova scritta, consisterà in uno schizzo o in un disegno dal vero, debitamente quotati, oppure in una rappresentazione a memoria di un organo di macchina o di un apparecchio o di una attrezzatura, oppure in un disegno o schema d'inventiva del candidato su dati assegnati.

C) La prova pratica consisterà nella esecuzione di uno o più lavori atti a saggiare la capacità del candidato in rapporto, sia alle mansioni connesse col posto messo a concorso, sia agli argomenti dei programmi di esercitazioni stabiliti per le relative specializzazioni.

E in facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere al candidato anche una relazione illustrativa sui procedimenti seguiti, sulle difficoltà incontrate e sulle apparecchiature ed attrezzature impiegate.

D) La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti dei programmi stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto messo a concorso.

II.

Programma dell'esame di concorso per il posto di tecnico agrario nelle scuole e negli istituti tecnici agrari.

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Le prove scritte sono una di agraria ed economia rurale e una di contabilità agraria.

La prova scritta di agraria ed economia rurale consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica culturale o riguardante una importante coltivazione erbacea od arborea, e l'ordinamento dell'azienda rurale.

La prova scritta di contabilità agraria consiste nello svolgimento di un tema relativo all'impianto della contabilità in una azienda agricola di modesta importanza, oppure riguardante le registrazioni cronologiche e sistematiche, l'apertura e la chiusura dei conti nelle aziende condotte in economia, in affitto od a colonia.

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi degli istituti tecnici agrari per le seguenti materie: agricoltura, economia rurale e zootecnia.

La prova pratica consiste nella esecuzione di uno o più esperimenti pratici, compresi tra quelli indicati nei programmi dell'esame di perito agrario per le materie: agricoltura, zootecnia, industrie agrarie, meccanica agraria.

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di avere acquistato la necessaria pratica e sicurezza nelle varie operazioni, ma di essere altresì in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente.

TECNICI AGRARI SPECIALIZZATI.

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Una delle prove scritte riguarda l'agricoltura e l'economia rurale ed è comune a tutte le specializzazioni e consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica culturale o all'ordinamento dell'azienda rurale.

L'altra prova scritta verte nelle materie tecniche proprie delle singole specializzazioni e consiste nella trattazione di un tema d'indole pratica riguardante:

a) la viticoltura e l'enologia, per la specializzazione viticolo-enologica;

b) l'olivicoltura e l'oleificio, per la specializzazione olivicolo-olearia;

c) la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio, per la specializzazione orto-frutticola;

d) la zootecnia e il caseificio, per la specializzazione zootecnico-casearia;

e) la economia montana, per la specializzazione di economia montana;

f) l'agricoltura coloniale, per la specializzazione di agricoltura coloniale;

g) la coltivazione e la tecnologia del tabacco, per la specializzazione della tabacchicoltura e il tabacchificio.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) debbono assegnarsi temi sulle diverse materie lasciando al candidato facoltà di scelta.

La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi d'insegnamento dei corsi di specializzazione degli istituti tecnici agrari per le materie rispettivamente sopra indicate, con opportuni richiami ai programmi di agraria e di economia rurale del corso ordinario.

La prova pratica consiste nella esecuzione di uno o più degli esperimenti pratici indicati per ciascuna specializzazione nei programmi di esame per il conseguimento del diploma di abilitazione.

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di avere acquistato perizia e sicurezza nelle varie operazioni, ma altresì di essere in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente.

III, IV.

Programma dell'esame di concorso per i posti di maestra e sotto-maestra di laboratorio delle Regie scuole di magistero professionale per la donna e delle Regie scuole professionali femminili.

L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica, e una prova orale.

A) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti riguardanti i metodi d'insegnamento, l'organizzazione di un laboratorio, la creazione di una moda italiana, la storia dell'arte applicata.

La trattazione sarà adeguata al grado della scuola per cui è bandito il concorso.

B) La prova grafica consisterà in un disegno tecnico o tecnico-artistico, a seconda della specializzazione a cui si riferisce il concorso.

C) La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un lavoro o di una esercitazione relativa al programma della specializzazione a cui si riferisce il concorso.

La prova orale consisterà:

1. In una *lezione* su argomenti dei programmi d'insegnamento previsti per la specializzazione del posto messo a concorso, e riguarderà la tecnica del lavoro, per posti nelle scuole professionali, o anche la didattica del lavoro stesso, per posti delle scuole di magistero.

2. In un *colloquio* sui programmi d'insegnamento della specializzazione messa a concorso ed avrà lo scopo di saggiare l'attitudine ad organizzare ed a sovrintendere al corrispondente laboratorio.

V.

Programma dell'esame di concorso per il posto di segretario-economo.

L'esame comprende:

- a) una prova scritta di diritto;
- b) una prova scritta di computisteria e ragioneria;
- c) una prova pratica di dattilografia;
- d) una prova orale.

Le prove scritte, della durata di 5 ore ciascuna, consistono nello svolgimento di un tema su argomento o argomenti della prova orale.

La prova orale, della durata di minuti 45, verte sulle seguenti materie:

NOZIONI DI DIRITTO CIVILE.

Nozioni del diritto e dell'ordinamento giuridico - Diritto oggettivo e soggettivo.

Fonti del diritto - Interpretazione delle norme giuridiche - Limiti di efficacia delle norme giuridiche: nel tempo e nello spazio.

Le persone fisiche - Capacità di diritto e capacità di agire - Cittadinanza - Domicilio, residenza, dimora - Assenza.

Le persone giuridiche.

Distinzione delle cose.

Diritti reali:

Proprietà e suoi modi di acquisto - Possesso: gradi, effetti e tutela.

Cenni generali sull'usufrutto, uso e abitazione; sulle servitù prediali.

Obbligazioni:

Fonti delle obbligazioni - Contratti: specie, requisiti, effetti.

Varie specie di obbligazioni.

Quasi contratti.

Effetti delle obbligazioni - Adempimento - Mora; caso fortuito -

Colpa - Dolo: risarcimento dei danni - Estinzione delle obbligazioni -

Garanzia delle obbligazioni.

Delitti e quasi delitti.

I principali contratti speciali con particolare riguardo ai vari tipi di scuole e istituti d'istruzione tecnica.

Cenni generali sulla trascrizione.

Cenni generali sulla prescrizione.

Principi generali sui diritti di famiglia.

Principi fondamentali sulle successioni legittime e testamentarie.

Principi generali sulle donazioni.

NOZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE.

Concetto e fonti del diritto commerciale.

Atti di commercio.

Il commerciante.

Diritti ed obblighi del commerciante.

Mediatori.

Le società commerciali - Nozioni generali e varie specie di società.

Caratteristiche peculiari delle obbligazioni commerciali - Mandato e commissione - Vendita - Le operazioni di borsa e contratto di riporto - Contratto di conto corrente - Pegno - Deposito e sue varie specie - Contratto di assicurazione - Contratto di trasporto.

I titoli di credito e le disposizioni sulle cambiali e sugli assegni.

Il fallimento e i suoi effetti.

Cenni sull'amministrazione e chiusura del fallimento.

Concordato giudiziario e concordato preventivo.

Reati in materia fallimentare.

Prescrizione commerciale.

Cenni di diritto industriale - L'azienda industriale e suoi elementi.

Marchi di fabbrica e privative industriali.

Nave - Le persone: proprietari, armatori, capitano, equipaggio.

NOZIONI DI DIRITTO PUBBLICO.

Concetto ed elementi dello Stato.

Società delle Nazioni.

Caratteristiche dello Stato moderno - La distinzione dei poteri. Ordinamento costituzionale dello Stato italiano - Lo Statuto del Regno - Lo Stato sovrano secondo il concetto fascista ed i suoi scopi.

Organi costituzionali dello Stato.

Il Re - Legge della successione - Prerogative regie nei riguardi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Il Governo del Re - L'organizzazione del potere esecutivo secondo la legge 24 dicembre 1925, n. 2263.

Il Primo Ministro; sue funzioni e prerogative - I Ministri - Il Consiglio dei Ministri.

Il Gran Consiglio del Fascismo - Composizione, attribuzioni.

Il Parlamento: Senato e Camera dei Deputati - Composizione, attribuzioni - Immunità parlamentare.

La formazione delle leggi - Discussione e votazione - Sanzione del Re - Promulgazione, pubblicazione.

Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche - Leggi delegate; decreti-legge - Regolamenti e loro diverse specie - Circolari - Istruzioni.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

I Ministeri: Cenni sul loro ordinamento.

Le amministrazioni autonome.

Il Consiglio di Stato - La Corte dei Conti - Ordinamento e funzioni di detti organi.

Il Consiglio di Prefettura.

Il Prefetto.

Comune - Il Podestà - Sue attribuzioni - La Consulta municipale - Il Segretario comunale - Il Governatorato di Roma.

Provincia - Il Preside ed il Rettorato provinciale.

La Giunta provinciale amministrativa: ordinamento e funzioni.

I beni pubblici - Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato - Il patrimonio indisponibile - I beni di uso pubblico dei Comuni e delle Province - La espropriazione per causa di pubblica utilità.

La giustizia nell'amministrazione - Concetto della protezione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione - Diritti ed interessi.

La giustizia ordinaria - Principi generali e limiti di tale giurisdizione.

Il ricorso gerarchico ed il ricorso straordinario al Re.

Le giurisdizioni amministrative - Principi generali.

Ordinamento corporativo dello Stato italiano.

Le associazioni professionali; riconoscimento giuridico - Struttura ed organi di dette associazioni - Loro particolari funzioni e poteri.

Associazioni di primo e secondo grado e associazioni di grado superiore.

Cenni sull'attuale inquadramento delle attività produttive nelle grandi Confederazioni nazionali.

Controllo dello Stato sulle associazioni professionali.

Cenni sulla natura e sull'efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro - La magistratura del lavoro.

Le Corporazioni: loro costituzione, loro attribuzioni.

Il Consiglio nazionale delle Corporazioni: sua composizione, sue attribuzioni.

Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa; loro costituzione, loro funzioni.

Legislazione sociale - Cenni sugli uffici di collocamento - Cenni sulle assicurazioni sociali (contro gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, la disoccupazione involontaria; di maternità) - Cenni sull'Opera Nazionale Dopolavoro - Opera Maternità e infanzia - Patronato Nazionale.

Norme generali sul contratto d'impiego privato.

LEGISLAZIONE SCOLASTICA.

Ordinamento del Ministero dell'educazione nazionale - Servizi vari - Consiglio superiore (composizione, attribuzioni).

Riordinamento della istruzione tecnica in base alla vigente legislazione.

Istruzione classica, scientifica e magistrale - Istruzione superiore (Università e Istituti d'istruzione superiore).

NOZIONI DI STATISTICA.

Cenni generali - L'ordine dei fenomeni collettivi - La ricerca della uniformità - L'osservazione dei fenomeni collettivi - Metodo statistico.

Rilevazione dei fenomeni collettivi - Metodi e strumenti di rilevazione - Lo spoglio e l'aggruppamento dei dati - Cause di errori; cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi.

Elaborazione dei dati statistici - Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati - Medie, rapporti, indici, serie e seriazioni, ecc.

Rappresentazione dei dati statistici - Tabelle statistiche - Diagrammi - Cartogrammi

Uffici di statistica - Istituto centrale di statistica.

Cenni generali di statistica demografica ed economica.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA.

a) Computisteria: Sistemi monetari e parità monetarie - Elementi di costi e ricavi mercantili - Interesse e sconto; varie specie.

Cambiali, tratte e pagherò cambiari - Varie specie di assegni e di vaglia bancari - Distinta di sconto - Conti correnti - Cambio - Fondi pubblici e privati - Quotazione ed operazioni di borsa.

b) Ragioneria generale: Aziende in genere; varie specie; loro classificazione - Inventario - Bilanci di previsione - Gestione della azienda e fatti amministrativi - Scritture computistiche - Sistemi e metodi di scritture - Forme della partita doppia - Rendiconto.

c) Ragioneria applicata, con speciale riguardo ai vari tipi di scuola o di istituto d'istruzione tecnica (contabilità agraria, industriale, mercantile).

d) Aziende pubbliche - Cenni sul patrimonio e sulla gestione dell'azienda dello Stato, degli enti autarchici e territoriali - Cenni sui preventivi e sui consuntivi.

e) Ordinamento amministrativo-contabile delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.

DATTILOGRAFIA.

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di 10 minuti un brano dettato, e nella formazione, nel termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

VI.

Programma dell'esame di concorso per il posto di vice-segretario.

L'esame consiste in una prova scritta di *computisteria e ragioneria*, ed in una prova orale, sui programmi delle corrispondenti prove del concorso per segretario economo.

L'esame comprende anche una prova pratica di dattilografia analoga a quella stabilita per l'anzidetto concorso.

VII.

Programma dell'esame di concorso per il posto di applicato.

Prova scritta.

Componimento italiano.

Risoluzione di un problema in applicazione del programma della prova orale.

Prova orale.

Carta del lavoro.

Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.

Aritmetica pratica - Numeri interi e frazionari, con particolare riguardo ai numeri decimali - Proporzioni e proporzionalità ed applicazioni - Calcoli percentuali.

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dell'educazione nazionale.

Nozioni elementari di statistica.

Ordinamento degli archivi.

Prova pratica.

Dattilografia.

VIII.

Programma dell'esame di concorso per il posto di censore negli istituti tecnici agrari.

L'esame comprende: una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria con riferimento al programma di letteratura italiana e di storia della prova orale.

La prova orale consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

LETTERATURA ITALIANA.

Caratteri generali dei secoli XIII e XIV - Notizie sui tre grandi trecentisti e sulle loro opere.

La *Divina Commedia*, il *Canzoniere* del Petrarca, il *Decamerone*. Caratteri generali dei secoli XV, XVI e XVII.

Le *Storie fiorentine* del Machiavelli, la *Storia d'Italia* del Guicciardini, l'*Orlando Furioso*, la *Gerusalemme liberata*, la *Secchia rapita*, il *Dialogo* sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo.

Caratteri generali dei secoli XVIII e XIX - Notizie sui principali scrittori e sulle loro opere - Il *Giorno* e le *Odi* del Parini, i *Promessi sposi* del Manzoni, le *Odi barbare* del Carducci.

Notizie di letteratura contemporanea ed esposizione del contenuto di qualche opera ad essa appartenente indicata dal candidato.

STORIA D'ITALIA.

Roma dalle origini al decadimento politico; Giulio Cesare e l'idea di Roma, fulcro della civiltà del mondo.

Feudalismo e cavalleria - Rinascimento - Riforma e controriforma.

La rivoluzione francese - Napoleone Bonaparte - Stati d'Italia al tempo della rivoluzione francese - Invasione francese in Italia - Il trattato di Campoformio - Gli austro-russi in Italia - Battaglia di Marengo - Napoleone Bonaparte imperatore e re d'Italia - Caduta di Napoleone.

La restaurazione e la Santa Alleanza - Moti liberali e costituzionali in Italia dal 1815 al 1831 - L'Italia dal 1831 al 1848 - Mazzini e Gioberti - Le riforme e gli Statuti - Pio IX e Carlo Alberto - La prima guerra di indipendenza.

Vittorio Emanuele II - Cavour - Garibaldi - Il Piemonte nel decennio di preparazione - La seconda guerra d'indipendenza - Gli avvenimenti del 1860 - Le annessioni - Terza guerra d'indipendenza - La questione romana dal 1861 al 1870 e la legge delle guarentigie.

L'Italia dal 1870 al 1914 - L'Italia nella guerra mondiale - Vittorio Veneto.

L'Italia da Vittorio Veneto ad oggi.

NOZIONI DI PEDAGOGIA E IGIENE.

Dello sviluppo fisico, morale e intellettuale del fanciullo e dell'adolescente.

L'educazione collegiale - I convitti come istituti di educazione; loro rapporti educativi con la famiglia e con la scuola; loro funzione statale.

L'educazione fisica, morale, civile ed estetica nel convitto.

Gli studi dei convittori; le loro letture.

L'ideale educativo nella nuova vita italiana e i compiti del personale educativo dei convitti al riguardo.

Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti.

Profilassi contro le malattie contagiose.

Soccorsi urgenti in casi di infortunio.

NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA E DI STATISTICA.

a) Diritto amministrativo:

Leggi, regolamenti, ordinanze, circolari.

Pubblici impieghi - I principi di autorità e responsabilità nei pubblici impieghi - Diritti e doveri dei pubblici impiegati - Leggi sugli impiegati civili dello Stato.

Organizzazione dell'Amministrazione centrale - Il potere esecutivo - Il Re - Il Primo Ministro Capo del Governo; Ministri, Sottosegretari di Stato - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio dei Ministri.

Corpi consultivi centrali - Organi centrali di controllo giuridico.
Il Prefetto - L'Intendente di Finanza.
Degli enti autarchici - Provincia - Comune.
Il Governatorato di Roma.
Corporazioni e Sindacati.

b) *Legislazione scolastica:*

Ordinamento generale del Ministero dell'educazione nazionale e degli uffici da esso dipendenti.

Amministrazione scolastica regionale.

Ordinamento dell'istruzione elementare e media con speciale riguardo a quella agraria.

c) *Nozioni di statistica.*

IX.

Programma dell'esame di concorso per il posto di prefetto di disciplina.

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema sopra argomenti relativi alla famiglia, al lavoro, alla scuola e alla vita nazionale.

La prova orale consta di tre parti: la prima riguarda la cultura generale, la seconda la matematica elementare e le nozioni di computisteria, la terza le nozioni varie e si svolge in base ai seguenti programmi:

CULTURA GENERALE.

Lettura, riassunto e commento di passi scelti.

Nozioni sulla storia d'Italia, dal 1748 ai giorni nostri.

Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

Elementi di cultura fascista.

MATEMATICA ELEMENTARE E NOZIONI DI COMPUTISTERIA.

Sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola di miscuglio, regola di società.

Misura delle superfici delle principali figure geometriche; regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici.

Compra-vendita; fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali; conti correnti semplici e a interessi; trasporti.

NOZIONI VARIE.

Gli apparati principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione - Sostanze alimentari e razioni; bevande - Innervazione - La vista e l'udito - L'organo della loquela - L'olfatto.

Alcuni bisogni del nostro corpo: fame e richiesta alimentare, la sete e il sonno.

Pulizia del corpo e degli indumenti.

Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale.

Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti.

Primi soccorsi nei casi d'urgenza - Accidenti per fulminazione - Accessi convulsivi - Avvelenamenti - Asfissia - Corpi estranei - Puntura d'insetti.

Malattie contagiose: le più importanti norme profilattiche.

Pratica di assistenza agli infermi.

L'educazione fisica, morale e civile nel convitto, nella casa e nella scuola.

Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.

Nozioni elementari di statistica.

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1841.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria dell'Itria, in Corleone.

N. 1841. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di S. Maria dell'Itria, in Corleone (Palermo).

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1842.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Carmelo, in Corleone.

N. 1842. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma del Carmelo, in Corleone (Palermo).

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1843.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari.

N. 1843. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Sassari in sostituzione di quello approvato con R. decreto 4 settembre 1930, n. 1339.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934.

Sostituzione di un membro del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI, con il quale il sig. Francesco Bloise è stato nominato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Vista la lettera 4 luglio 1934-XII con la quale il commissario della Confederazione suindicata designa il dott. Raffaele Basile Giannini a rappresentare la Confederazione stessa nel Consiglio nazionale delle corporazioni in sostituzione del sig. Francesco Bloise;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e 27 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Raffaele Basile Giannini è nominato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, quale rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio in sostituzione del sig. Francesco Bloise.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1934 - Anno XIII
Registro 5 Corporazioni, foglio 57. — BOUSQUET.

(10169)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1934.

Attivazione del nuovo catasto per un terzo gruppo di Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Novara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per un terzo gruppo di Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte di Novara;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1935-XIII nei comuni di Cameri, Cerano, Casalino, Garbagna, Trecate, Romentino e Sizzano, dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Novara, e da tale data cesserà per i detti Comuni la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(10171)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1934.

Determinazione della sigla di individuazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1652, con il quale è stata istituita la provincia di Littoria;

Di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di individuazione da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella provincia di Littoria è determinato nella sigla « LT ».

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entrerà in vigore il giorno 18 dicembre 1934-XIII.

Roma, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Il Ministro per i lavori pubblici:

DI CROLLALANZA.

(10162)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1934.

Sostituzione di un membro nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto 13 giugno 1929, n. 1075, relativo alla istituzione di un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1929, col quale fu costituito il Comitato suddetto, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità che nel Comitato in parola sia sostituito con altro funzionario il colonnello armi navali comm. Montefinale Gino nella carica di rappresentante dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con le funzioni anche di segretario;

Decreta:

Articolo unico.

Il gr. uff. Giuseppe Gneme, capo servizio, ispettore generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico, è chiamato a far parte del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato in rappresentanza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con le funzioni anche di segretario, in sostituzione del colonnello delle armi navali comm. Montefinale Gino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(10173)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1934.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Portole (Pola).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduta la lettera del 30 ottobre 1934, n. 11148, con la quale S. E. il prefetto di Pola comunica che il sig. Virgilio Pellizzeri, nominato commissario governativo della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Portole (Pola) con decreto Ministeriale 4 agosto 1934-XII, ha rassegnato le dimissioni dalla carica anzidetta, e propone che in sua sostituzione venga nominato il sig. comm. Giovanni Timens;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del sig. Virgilio Pellizzeri dalla carica di commissario governativo della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Portole (Pola) ed in sua sostituzione viene nominato il sig. comm. Giovanni Timens, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata dalla legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10163)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposto a suo favore dal comune di Cattolica Eraclea.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Cattolica Eraclea il 30 luglio 1934-XII a rogito del comm. Salvatore La Loggia, notaio ivi residente, atto col quale il comune di Cattolica Eraclea ha donato all'Opera nazionale Balilla accettante un appezzamento di terreno dell'estensione di circa mq. 17.600 da servire per la costruzione della Casa del Balilla, sito nel quartiere Piano Oreto e confinante a tramontana e mezzogiorno con terreni comunali e agli altri due lati con le vie Balilla e Calvario;

Veduta la deliberazione n. 64 in data 6 ottobre 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Cattolica Eraclea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10149)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1934.

Schema di 5° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 15 aprile 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i Regi decreti 26 marzo 1922, 24 gennaio 1926 e 10 luglio 1930 con i quali furono approvati rispettivamente il primo, il secondo ed il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1929 col quale fu disposta la pubblicazione dello schema di un quarto elenco suppletivo di acque pubbliche della Provincia stessa;

Visto lo schema di un quinto elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche di due gruppi di sorgenti non comprese nei precedenti elenchi, compilato e da istruire ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 123 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E disposta la pubblicazione dell'annesso schema di 5° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizioni e la provincia di Catania, potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

5° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Gruppo sorgenti Fasano-Carcaci e di S. Giuliano o della Leucatia	Utilizzate per uso agricolo e potabile; non hanno sfocio e si spagliano nella campagna attraverso le fessure della lava	Gravina di Catania e Sant'Agata Li Battiati	Tutte le sorgenti o gruppi di sorgenti e fossetti che adducono le acque fin dove spagliano o vengono condottate per usi agricoli e potabili.
2	Gruppo sorgenti Tavolone, Consolazione, Madonna del Sangue Alto, Madonna del Sangue Basso e Reitana.	Utilizzate per uso agricolo e potabile; non hanno sfocio e si spagliano nella campagna attraverso le fessure della lava	Aci Catena ed Aci S. Antonio	Tutte le sorgenti o gruppi di sorgenti o fossetti che adducono le acque fin dove spagliano o vengono condottate per usi agricoli e potabili.

Roma, addì 5 ottobre 1934 - Anno XII

Visto, Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(10119)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1934.

Sostituzione di un membro nella Commissione incaricata dell'esame e del parere delle domande di importazione di materiali radioelettrici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 aprile 1931-IX che nomina la Commissione incaricata dell'esame delle domande di importazione dei materiali radioelettrici, e successive modifiche;

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1932-XI;

Ritenuto necessario sostituire con altro funzionario il colonnello armi navali comm. Montefinale Gino nella carica di rappresentante dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presso la menzionata Commissione;

Decreta:

Articolo unico.

Il gr. uff. Gueme Giuseppe, capo servizio, ispettore generale presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, è chiamato a far parte della Commissione incaricata di esaminare le domande di importazione dei materiali radioelettrici, quale rappresentante dell'Amministrazione medesima, in sostituzione del colonnello comm. Montefinale Gino.

Al predetto gr. uff. Gueme Giuseppe spetta il compenso stabilito dal decreto Ministeriale 17 novembre 1932-XI per ogni presenza alle riunioni della Commissione suddetta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(10174)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 novembre 1934.

Norme concernenti la fornitura della malleina occorrente per la malleinizzazione degli equini in importazione nel Regno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta l'Ordinanza di polizia veterinaria n. 1 del 31 gennaio 1926;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Considerato che il mantenimento della prova della malleina costituisce una necessità inderogabile per la profilassi della morva;

Ritenuto che l'onere relativo alla malleina, come già avviene per la tubercolina, debba essere a carico dell'importatore;

Riconosciuta la opportunità di limitare il compenso spettante ai veterinari di confine e di porto per le malleinizzazioni effettuate al di fuori delle ore di ufficio, alla medesima misura di quello stabilito per le tubercolinizzazioni;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1935, l'onere della malleina, provveduta dagli uffici veterinari di confine e di porto ed usata per le malleinizzazioni cui vengono sottoposti gli equini in importazione nel Regno, di cui alla ordinanza di polizia veterinaria n. 1 del 31 gennaio 1926, è a carico degli importatori.

Art. 2.

Il rimborso del costo della malleina è fatto all'ufficio veterinario di confine e di porto, che ne rilascia regolare ricevuta.

Le operazioni inerenti alle malleinizzazioni sono eseguite gratuitamente quando vengono compiute dai veterinari di confine e di porto durante le ore di ufficio. Nei casi, invece, in cui, su richiesta degli interessati, le dette operazioni debbono essere eseguite al di fuori dell'orario di ufficio, spetterà al veterinario per la speciale prestazione d'opera, a carico degli interessati stessi, oltre la indennità di fuori orario, un compenso, al netto delle due ritenute del 12 %, di lire due a capo per i primi dieci capi, e di lire una per ciascuno dei capi successivi.

Detto compenso sarà versato agli uffici doganali insieme alla indennità di fuori orario.

Art. 3.

S. E. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli e le LL. EE. i Prefetti delle Province marittime e di confine, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 12 novembre 1934 - Anno XIII

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(10157)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 842 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 491, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Percich-Grzina » e « Zvitich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Zvitich Anna ved. Percich Grzina Biagio, figlia del fu Antonio e della fu Iuran Maria, nata a S. Giovanni d'Arsa (Gimino) il 9 maggio 1885 e abitante a Pola Valmalo 111, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Viti » e « Persi-Ghersina » (Viti Anna ved. Persi Ghersina).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Persi Ghersina » anche alle figlie, nate a Pola: Maria, il 25 febbraio 1912; Stefania-Anna, il 30 ottobre 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7982)

N. 985 P.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petranich Marco, figlio di Giacomo e di Maria Valcib, nato a Cherso il 25 aprile 1890 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petram ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stipanich Annunziata fu Giuseppe e di Giovanna Bolmarcich, nata a Cherso il 25 marzo 1896.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7983)

N. 999 P.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Picinich Antonia, figlia del fu Nicolò e della fu Nicolich Domenica, nata a Lussinpiccolo il 26 maggio 1850 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Domenica, nata a Lussinpiccolo, il 21 agosto 1873.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7985)

N. 652 P.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Plessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Plessich Antonio, figlio del fu Antonio e di Bracco Anna, nato a Puntacroce (Neresine) il 24 gennaio 1915 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Plessi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7993)

N. 829 P.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Preden Eufemia vedova Persich Angelo, figlia del fu Antonio e della fu Percovich Fosca, nata a Sanvincenti il 22 gennaio 1881 e abitante a Pola, Stanzia Rizzi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni, nato a Sanvincenti, il 18 settembre 1898.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7994)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 18 ottobre 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, contenente provvedimenti per il funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1934-XII).

(10182)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 18 ottobre 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1934-XII).

(10183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione « Fiume Po-Vasca Raineri » in provincia di Cuneo.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1934-XIII è stato approvato, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio d'irrigazione « Fiume Po-Vasca Raineri » con sede nel comune di Martiniana Po (provincia di Cuneo).

(10152)

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio idraulico di Argenta (Ferrara) e nomina del commissario straordinario.

Con decreto in data 10 novembre 1934-XIII, n. 6458-6519, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata disciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio idraulico di Argenta con sede in Argenta (provincia di Ferrara) ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente l'ing. Cesare Nurizzo.

(10153)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito dei Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito dei Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 178 — Numero del certificato provvisorio: 9809 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: De Modena Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 182 — Numero del certificato provvisorio: 110 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 16 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Bengasi (Cirenaica) — Intestazione: Cau Giuseppe fu Cesare — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 183 — Numero del certificato provvisorio: 14092 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Rigamondi Bartolomeo di Savino — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 184 — Numero del certificato provvisorio: 17207 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Lusardi Marcello fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 187 — Numero del certificato provvisorio: 5062 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Olobardi Marianna fu Giovanni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 188 — Numero del certificato provvisorio: 22124 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Ponzo Luciano fu Felice — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 189 — Numero del certificato provvisorio: 295 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Gelbrich Willy di Rodolfo, domiciliata a Schlo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 195 — Numero del certificato provvisorio: 690 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 20 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Pintus Baingio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 198 — Numero del certificato provvisorio: 12849 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Opera Pia Greggiati di Ostiglia — Capitale: L. 2200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 201 — Numero del certificato provvisorio: 4792 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Vona Domenico fu Raimondo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 201 — Numero del certificato provvisorio: 4791 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Bevilacqua Delfina fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 201 — Numero del certificato provvisorio: 4793 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: De Nardis Costanza fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 201 — Numero del certificato provvisorio: 4794 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Pampanelli Delia fu Erpace — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 202 — Numero del certificato provvisorio: 63786 — Consolidato: 5% — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Piovani Abramo fu Nicola — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 203 — Numero del certificato provvisorio: 2120 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Minerba Giuseppe fu Marino — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 204 — Numero del certificato provvisorio: 1852 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 18 dicembre 1923 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Franchi Salvatore — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 205 — Numero del certificato provvisorio: 4397 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Casula Paolo di Nicolò — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 206 — Numero del certificato provvisorio: 36369 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 31 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Tasca Giuseppe fu Angelo, domiciliato a Legnaro (Padova) — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

(7046)

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 242.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 novembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.62
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.03
Cecoslovacchia (Corona)	49.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Florino)	7.952
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.55
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.30
Id. 3,50 % (1902)	87.25
Id. 3 % lordo	66.55
Prestito Conversione 3,50 %	88.675
Obbligazioni Venezia 3,50 %	94.75
Buoni novennali 5 % scadenza 1940	104.625
Id. id. 5 % " 1941	104.975
Id. id. 4 % " 1943	101.375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 243.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 novembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.58
Francia (Franco)	77.30
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.03
Cecoslovacchia (Corona)	49.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Florino)	7.95
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.62
Svezia (Corona)	3.03
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.05
Id. 3,50 % (1902)	87.625
Id. 3 % lordo	66.50
Prestito Conversione 3,50 %	88.425
Obbligazioni Venezia 3,50 %	94.65
Buoni novennali 5 % scadenza 1940	104.425
Id. id. 5 % id. 1941	104.80
Id. id. 4 % id. 1943	101.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per cento.

1^a pubblicazione).

Avviso n. 61.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 5% n. 70112 di L. 795, intestato a Magnoni Ernesta fu Giovanni, moglie di Michele Cesare chiamato Cesare Silva fu Cesare, domiciliato a Milano, vincolata per dote.

Essendo stato presentato il certificato di rendita relativo senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevuta, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 10 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10151)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 10/1934 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestato
24 agosto 1932	Bottali Amedeo, a Milano.	Tromba musicale del tipo della buccina delle Milizie Romane (modello).	11371
5 » »	Agosti Silvio, a Bologna.	Dispositivo atto a facilitare il riempimento delle penne stilografiche automatiche (modello).	11372
10 gennaio 1933	Fonderia Tipografica Enrico Reggiani, a Milano.	Serie completa di caratteri tipografici (disegno)	11373
27 » »	Blanc Adelaide nata Faligot, a Parigi.	Berretto a settori triangolari restringentisi verso la base (modello). (Rivendicazione di priorità dal 16 dicembre 1932).	11374
18 febbraio »	Soc. An. Cristalleria Nazionale, a Napoli.	Bicchieri di vetro (modello).	11375
11 marzo »	Serafino e Andrea Eredi Gnutti, a Lumezzane S. Sebastiano (Brescia).	Treppiedi per mitragliatrice contro-aerei (modello).	11376
8 aprile »	Compagnia Generale di Eletticità, a Milano.	Mobile per apparecchi radioriceventi (modello).	11377
26 maggio »	Fonderia Adriatica Portocivitanova, a Portocivitanova (Macerata).	Indicatore marginale per strada (modello).	11378
12 aprile »	Novarina Florindo, a Milano.	Scaldabagno a legna a contorno esagonale (modello).	11379
16 » 1934	Frederick Parker Ltd., a Leicester (Gran Bretagna).	Testa di martello (modello).	11380
4 luglio »	Sweetinburgh & Co. Limited, a Londra	Disegno per stoffe (disegno).	11381
29 maggio 1933	Cocchi Ettore, a Bologna.	Sputacchiera con coperchio apribile a pedale (modello).	11382
4 aprile »	Egenter Giuseppe, a Trento.	Impugnatura levabile per bastone da sci (modello).	11383
4 » »	Lo stesso.	Impugnatura a sezione ovale per bastone da sci (modello).	11384
4 » »	Lo stesso.	Morsetto per fissare le cinghie di cuoio di una racchetta per bastone da sci con l'anello esterno della racchetta stessa (modello).	11385
4 » »	Lo stesso.	Ghetta per sciatori con speciale protezione dei malleoli (modello).	11386
12 maggio »	Lo stesso.	Guanto per sciatori con pollice applicato all'esterno, in due colori (modello).	11387
13 giugno »	Guaitini Pietro, a Marsciano (Perugia).	Macchina volante senza motore (modello).	11388
19 » »	Geo. H. Lawrence Limited, a Sheffield, Yorkshire (Gran Bretagna).	Lama per rasoio di sicurezza con speciale fenditura longitudinale (modello). (Rivendicazione di priorità dal 20 dicembre 1932).	11389
4 luglio »	Società Vetraria E. Taddei & C. i, a Empoli (Firenze).	Bicchieri a forma tronco-conica a base sporgente (modello).	11390
25 » »	Azzoni Romeo, a Parma.	Figurina rappresentante una suora di carità (modello).	11391
1° agosto »	Lambert Kathryn, a Roma.	Figura caricaturale di uomo che giuoca alla pallacorda (disegno).	11392

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
31 ottobre 1933	Erba & Tassinari, a Milano.	Impugnatura per ombrelli e bastoni (modello).	11393
31 " "	La stessa.	Impugnatura per ombrelli e bastoni (modello).	11394
31 " "	Soc. Fornelli Benz, a Milano.	Cucina a gas (modello).	11395
3 novembre "	Fratelli Rusconi, a Bergamo.	Apparecchio termo-elettrico per la cottura di ostie e particole (modello).	11396
3 " "	Linguaphone Institute, a Milano.	Cassetta portatile per serie di dischi fonogra- fici specialmente per corsi di lingue estere (modello).	11397
30 ottobre "	Fiat Soc. An., a Torino.	Corpo di pompa ad ingranaggi per la lubrifi- cazione di motore a scoppio (modello).	11398
3 novembre "	Salamonovics Alexander, a Vienna.	Portamonete con coperchio girevole (modello). (Rivendicazione di priorità dal 20 luglio 1933)	11399
30 ottobre "	Fiat Soc. An., a Torino.	Ingranaggio scorrevole della terza velocità e della presa diretta del cambio di velocità di un autocarro (modello).	11400
30 " "	La stessa.	Ingranaggio per la catena di distribuzione di motore a scoppio (modello).	11401
30 " "	La stessa.	Ingranaggio per la catena di comando della pompa d'acqua e del ventilatore di motore a scoppio (modello).	11402
30 " "	La stessa.	Ingranaggio per la catena di comando della pompa d'acqua di motore a scoppio (mo- dello).	11403
30 " "	La stessa.	Corpo di pompa a ingranaggi per la lubrifi- cazione di motore a scoppio (modello).	11404
20 " "	La stessa.	Corpo di pompa a ingranaggi per la lubrifi- cazione di motore a scoppio (modello).	11405
20 " "	La stessa.	Ingranaggio tenditore per la catena di distri- buzione di motore a scoppio (modello).	11406
30 " "	La stessa.	Ingranaggio di comando del magnete di mo- tore a scoppio (modello).	11407
30 " "	La stessa.	Segmento per la coppa del freno di autocarro (modello).	11408
3 novembre "	Baletto Norberto, a Torino.	Apparecchio per togliere e mettere olio sul vi- no contenuto in flasci o altri recipienti (mo- dello).	11409
30 ottobre "	Fiat Soc. An., a Torino.	Albero primario del cambio di velocità di au- tocarro (modello).	11410
30 " "	La stessa.	Segmento per il ceppo sul freno della trasmissi- one di autocarro (modello).	11411
3 novembre "	La stessa.	Semiassie per autocarro (modello).	11412
3 " "	La stessa.	Albero di trasmissione di autocarro (modello).	11413
3 " "	La stessa.	Guida delle punterie delle valvole di motore a scoppio (modello).	11414
3 " "	La stessa.	Ingranaggio scorrevole di prima e seconda ve- locità del cambio di velocità di un autocar- ro (modello).	11415
3 " "	La stessa.	Ingranaggi per l'albero secondario del ridut- tore di velocità del cambio di velocità di un autocarro (modello).	11416
3 " "	La stessa.	Semifasse sinistro di autocarro (modello).	11417
3 " "	La stessa.	Albero per il comando del ventilatore di mo- tore a scoppio (modello).	11418
3 " "	La stessa.	Albero per la presa continua del cambio di velocità di autocarro (modello).	11419

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 novembre 1933	Fiat - Soc. An., a Torino.	Albero per la pompa d'acqua e per il ventilatore di motore a scoppio (modello).	11420
3 " "	La stessa.	Corona conica per la trasmissione di autocarro (modello).	11421
3 " "	La stessa.	Ingranaggio per il semiasse di autocarro (modello).	11422
3 " "	La stessa.	Ruota dentata a catena con denti di innesto per l'avviamento di motore a scoppio (modello).	11423
3 " "	La stessa.	Pignone conico per la trasmissione di autocarro (modello).	11424
3 " "	La stessa.	Gruppo cilindri di motore a scoppio (modello).	11425
9 " "	Rosini Umberto, Damasso Cesare, Tomaselli Romeo, a Roma.	Sputacchiera igienica (modello).	11426
9 " "	Iacobucci Giovanni, Bartolini Romolo, a Roma.	Segnalatore automobilistico luminoso-sonoro (modello).	11427
13 " "	Tonet Virgilio, a Genova-Sturla.	Canaleto di terracotta per proteggere cavi, fili, tubi e simili (modello).	11428
7 " "	Nobili Vittorio, a Meda (Milano).	Sedia a sdraio con parti di molleggiamento costituito esclusivamente in legno (modello).	11429
7 " "	Belmontesi Beniamino, a S. Vittore Olona (Milano).	Opacità con cucitura orizzontale eseguita a macchina tra i suoi elementi principali (modello).	11430
9 " "	Sthéimnetz Samuel, a Milano.	Nettapiedi (modello).	11431
10 " "	Inzaghi Carlo, a Milano.	Tessuto eseguito con filato a nodi di pura lana (disegno).	11432
11 " "	Ditta Alfredo Cavestri, a Milano.	Macchina per la riproduzione dei disegni su carte sensibili (modello).	11433
11 " "	Manifattura Maglierie Milano, a Ferrara.	Rinforzo nella punta della calza (modello).	11434
14 " "	Società Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	11435
14 " "	La stessa.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	11436
14 " "	La stessa.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	11437
14 " "	La stessa.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	11438
14 " "	La stessa.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	11439
16 " "	Contini Carlo, a Besozzo (Varese).	Busta da lettere con cordoncino per la sua apertura (modello).	11440
16 " "	Ditta Malocchi & Mazza, a Milano.	Borsetta per signora (modello).	11441
16 " "	Langhammer Adolf, a Thal, Kreis Eisenach i. Thür (Germania).	Tempera-lapis in combinazione con un tampone asciugacarte a mezzaluna (modello).	11442
22 " "	Paolantoni Enrica fu Umberto in Di Gioia, a Roma.	Cestino per trasporto e spedizione di latticini e simili (modello).	11443
10 dicembre " "	Metallurgica A. Brandani & C., Ferrara.	Macchinetta per caffè-espresso (modello).	11444
6 " "	Tabacchiera Attilio, a Roma.	Chiosco da adibirsi per la vendita di giornali, libri, riviste, guide, cartoline e simili (modello).	11445

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
23 novembre 1933	Giordano Luigi, a Genova-Bolzaneto.	Staffa metallica d'attacco della cordiera di strumenti ad arco (modello).	11446
21 " "	Comba Camillo, a Milano.	Traversa di chiusura per scatola portavivande (modello).	11447
24 " "	Ditta Giovannoni, Ranzani & C., a Milano.	Rubinetto per liquidi sotto pressione (modello).	11448
24 " "	Belloni Angelo, a La Spezia.	Calotta trasparente per scafandri e simili (modello).	11449
27 " "	Olivelli Cesare, a Milano.	Griglia in cemento armato per la protezione delle piante (modello).	11450
27 " "	Gerbo Lorenzo, a Milano.	Becco bruciatore per fornelli a gas e simili (modello).	11451
27 " "	S. A. Manifattura Italiana Carte e Affini, a Milano.	Vaso destinato alla confezione di farine alimentari, cacao, marmellate, caramelle e simili (modello).	11452
30 " "	Belda Dominguez Francisco, a Valenza (Spagna).	Piastrella idraulica che serve specialmente per la pavimentazione di sale, corridoi, cortili e simili (modello).	11453
5 die mbre "	Verpelli & C. - Industria Cappelli, a Monza (Milano).	Cappello di feltro da uomo (modello).	11454
11 " "	Palazzolo Carlo, a Milano.	Parafanghi supplementari per automobili (modello).	11455
11 novembre "	Candida Candido, a Napoli.	Astuccio per gioie a forma di libro (modello).	11456
11 " "	Lo stesso.	Mensoletta (modello).	11457
29 " "	Egenter Giuseppe, a Trento.	Sacco zaino in tela per sciatori con borsa a tasca e cintura da vita levabili (modello).	11458
13 " "	Gilardi Luigi, a Torino.	Paraspruzzi per biciclette (modello).	11459
16 " "	Troglia Eugenio, a Torino.	Rubinetto di presa della benzina dal serbatoio dei motori di autoveicoli, e per altri scopi simili (modello).	11460
16 " "	« Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.	Confezionamento di uovo pasquale (modello).	11461
16 " "	La stessa.	Confezionamento di uovo pasquale (modello).	11462
16 " "	Obbietti Giacomo, a Torino.	Cerchio in legno per ruote di velocipedi (modello).	11463
23 " "	Ditta Pilot, a Torino.	Nasello estensibile a pantografo per occhiali sportivi (modello).	11464
23 " "	La stessa.	Nasello estensibile a vite verticale per occhiali sportivi (modello).	11465
24 " "	Ernestus Ernst, a Wuppertal-Elberfeld (Germania).	Dispositivo di avvolgimento del cordoncino negli apparecchi telefonici (modello).	11466
28 " "	Vason Angelo, a Torino.	Maschera in materiale trasparente e ad alzata regolabile per la protezione della faccia (modello).	11467
29 " "	« Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.	Confezionamento di uovo pasquale (modello).	11468
30 " "	Soc. An. « La Victoria Arduino », a Torino.	Macchina per la preparazione del caffè-espresso (modello).	11469
13 die mbre "	Ditta Flli Gancia & C.ia, a Canelli (Torino).	Secchiello per bottiglie in ghiaccio (modello).	11470

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorsi ai posti di medico primario con funzioni di direttore e di primario oculista dell'Ospedale coloniale di Bengasi.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificata dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di primario medico con funzioni di direttore, e al posto di primario oculista dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi;

Considerato che, trattandosi di tecnici che devono disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla loro nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti due concorsi per titoli, salva la facoltà prevista nel seguente art. 13, ai posti di primario medico e di primario oculista dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi. Al primario medico potranno anche essere affidate temporaneamente le funzioni di direttore dell'Ospedale predetto.

Art. 2.

Ai vincitori dei suddetti concorsi è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre la indennità di servizio attivo di L. 5200, da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo, che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato col decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno ad essi applicabili.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6° e 2° del contratto-tipo sopradetto.

Ai vincitori dei suddetti concorsi può inoltre essere consentito il libero esercizio professionale ai sensi dell'art. 7 delle norme che regolano il personale a contratto-tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano ottenuta la nomina ai posti di primario medico e di primario oculista saranno iscritti al grado 7° della tabella sopra menzionata, e potranno conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.

Art. 5.

Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6.

All'atto della nomina il vincitore di ciascun concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari.

Art. 7.

Il vincitore di ciascun concorso, al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

- a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;
- b) da un esemplare del presente bando di concorso;
- c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8.

Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati, dimostrino:

- a) di non aver superato l'età di anni 45 alla data del presente decreto;
- b) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;
- c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 10, e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, presso una Regia clinica universitaria, o presso un ospedale coloniale o un pubblico ospedale con la qualifica di aiuto effettivo o di primario effettivo.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo d'età è aumentato di quattro anni.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno 6 anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9.

Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 5, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, specificando il concorso al quale intende prendere parte, ed indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedano in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della colonia ove risiedono, per l'invio al Ministero delle colonie.

Art. 10.

Alla domanda i candidati devono unire:

- a) il certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

- b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 legalizzato dal presidente del Tribunale;

- c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, o in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal prefetto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

- d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

- e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto, quella del direttore di sanità della Colonia dal segretario generale;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea in medicina e chirurgia, conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera c) del precedente articolo 8, e il certificato di iscrizione in uno degli albi degli ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed agli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato in carta legale dal segretario federale della Provincia in cui risiede l'interessato, o quello d'iscrizione ai Fasci all'estero per gli italiani non regnicoli;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati in ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c) d) ed e).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali e di laurea, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che egli crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11.

Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. E in facoltà sua, di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione ai concorsi. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente articolo 9.

Art. 12.

Per i concorsi sopra indicati la commissione esaminatrice è presieduta da un segretario generale di colonia, ed è costituita da due funzionari della carriera direttiva coloniale di cui uno di grado inferiore al 6°, e uno di grado non inferiore al 7°; da un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno di grado non inferiore al 6°, da un ufficiale superiore medico del R. Esercito.

Essa è completata:

a) per il concorso al posto di *primario medico con funzioni di direttore* da tre docenti della facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, due dei quali docenti di clinica medica o patologia speciale medica, e uno di igiene generale.

b) per il concorso al posto di *primario oculista*: con tre docenti della facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, dei quali due docenti di clinica oculistica e uno di chirurgia.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il funzionario della carriera direttiva coloniale di grado meno elevato.

Art. 13.

Per la valutazione dei concorrenti, ciascun commissario dispone di 20 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno 14 ventesimi.

Sono titoli preferenziali a parità di merito, il servizio prestato in colonia e la libera docenza in medicina ed in igiene coloniale.

E fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito l'idoneità a norma

dei comma che precede, ad una prova di esame pratico, consistente nell'esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti la specialità ed il susseguente referto. L'argomento d'esame potrà essere assegnato, o singolarmente a ciascun aspirante o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova d'esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di 10 giorni. Per la prova medesima ogni commissario dispone di 10 punti.

Sarà considerato rinunziatario al concorso il candidato che non si presenterà alla prova pratica suddetta.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno 7 decimi.

Tale votazione verrà aggiunta a quella ottenuta nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la Causa Fascista, degli orfani di guerra e dei caduti per la Causa Fascista, nonché in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 14.

I candidati che prendessero parte ad entrambi i concorsi, e che risultassero vincitori negli stessi, dovranno optare per uno soltanto dei posti. L'opzione dovrà risultare da dichiarazione scritta, che dovrà essere presentata al Ministro per le colonie nel termine perentorio di giorni 10 dalla data dell'ultima partecipazione di vincita del concorso. In mancanza di detta opzione si intenderà senz'altro come non avvenuta la dichiarazione di vincita del concorso, ultima in ordine di tempo.

Art. 15.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, o aprire altro concorso, o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che susseguia immediatamente in graduatoria il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 16.

Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltagli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'articolo 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinuncia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 15.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1934 - Anno XII

p. Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(10184)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di *primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli.*

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificata dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;

Veduto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visti i decreti Ministeriali 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli;

Considerato che, trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione del Capo del Governo, a procedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932-X;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli, salva la facoltà prevista nel seguente art. 13, al posto di primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli.

Art. 2.

Al vincitore del concorso al posto di primario ostetrico-ginecologo è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre le indennità di servizio attivo di L. 5200, da ridursi l'uno e l'altra del 12 % ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e di quanto è stabilito dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561; e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia, nonché tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato con i decreti Ministeriali del 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346, o comunque estesi al personale a contratto risulteranno a lui applicabili.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Art. 4.

Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto di ostetrico-ginecologo, sarà iscritto al grado 7° della tabella sopra menzionata, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo sopradetto.

Al vincitore del concorso è concesso il libero esercizio professionale ai sensi dell'art. 7 (ultimo comma) del contratto-tipo.

Art. 5.

Per tutto quanto non è stato specificato sopra valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 7, 9 a 14, 16 e 17.

Art. 6.

All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari, secondo le norme vigenti.

Art. 7.

Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina, dovrà sottoscrivere il contratto che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8.

Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati dimostrino:

a) di non aver superato l'età di anni 45 alla data del presente decreto;

b) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 10, e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, presso una clinica ostetrica ginecologica di una Regia università o presso una sezione ostetrica ginecologica di un ospedale coloniale o di un pubblico ospedale con la qualifica di aiuto effettivo, o di primario effettivo; o di avere diretto per lo stesso periodo, una sala di maternità dipendente da enti pubblici.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età.

Art. 9.

Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, domanda su carta bollata da L. 5 scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto ed indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La data di arrivo della domanda è stabilita dall'atto bollato e datato apposto dal competente ufficio del Ministero e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali non pervennero dopo il termine stabilito anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in colonia possono far pervenire entro il termine suddetto, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono; per l'altro al Ministero.

Art. 10.

Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale) in data non anteriore a mesi tre a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno o in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o del podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale compri che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto, quella del direttore di sanità della Colonia dal segretario generale;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea in medicina e chirurgia, conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera c) del precedente art. 8, e il certificato di iscrizione in uno degli Albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti, ed agli invalidi di guerra o minorenati per la causa nazionale, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato in carta legale dal segretario federale della Provincia in cui

riesiede l'interessato o quello d'iscrizione ai Fasci all'estero per gli italiani non regnicoli;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d) ed e).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali e di laurea, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che il concorrente crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11.

Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. E in sua facoltà di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice per il concorso al posto indicato dal presente decreto è presieduta da un segretario generale di colonia, ed è costituita da un funzionario della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al 6°, e da uno di grado non inferiore al 7°, da un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno, di grado non inferiore al 6°, da un docente di clinica chirurgica o patologia chirurgica e da due docenti di clinica ostetrico-ginecologica di una R. università del Regno.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il funzionario della carriera direttiva coloniale, di grado meno elevato.

Art. 13.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di 10 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi.

Sono titoli preferenziali, a parità di merito, il servizio prestato in colonia e la libera docenza in medicina od in igiene coloniale od in ostetricia e ginecologia.

E fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice del concorso al posto di cui al presente decreto, la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito la idoneità a norma del comma che precede ad una prova di esame pratico consistente nell'esame clinico di un infermo comprese le eventuali ricerche pertinenti alla specialità ed il susseguente referto.

L'argomento d'esame potrà essere assegnato, o singolarmente a ciascun aspirante, o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova d'esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di dieci giorni. Per la prova medesima, ogni commissario dispone di 10 punti. Sarà considerato rinunziatario al concorso il candidato che non si presenterà alla prova pratica suddetta.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi. Tale votazione verrà aggiunta a quella complessiva già ottenuta nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei punti, e non meno di otto decimi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, nonché in favore degli ex combattenti in genere, e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 14.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, aprire altro concorso o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che susseguia immediatamente in graduatoria il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 15.

Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltagli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'articolo 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinuncia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso alla apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1934 - Anno XII

p. Il Ministro per le colonie:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(10185)